## 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

## Note

- 1. Questo capitolo non comprende:
  - a) i francobolli, le marche da bollo, gli interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;
  - b) le tele dipinte per scenari di teatro, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne quelle che possono essere classificate alla voce 9706;
  - c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).
- 2. Non rientrano nella voce 9701 i mosaici aventi carattere commerciale (per esempio: riproduzioni in serie, stampi e opere artigianali), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.
- 3. Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente, in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia impiegata, eccettuato qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
- 4. Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (per esempio: riproduzioni in serie, stampi e lavori artigianali), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.
- 5. A) Con riserva delle note 1 a 4, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo capitolo, sia in altri capitoli della nomenclatura, devono essere classificati in questo capitolo.
  - B) li oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705, devono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.
- 6. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» o quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificate con detti articoli, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli articoli stessi.
  - Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il regime proprio.

1 (stato: 1.1.2022)